

STATUTO
GRUPPO GINNICO FEMMINILE
COLDRERIO

I. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1

il 4.11.1980 viene costituito a Coldrerio il

GRUPPO GINNICO FEMMINILE

in seguito denominato G.G.F.

Art. 2

Il gruppo è apolitico e aconfessionale.

II. SCOPO

Art. 3

Il gruppo si propone di :

- a - dare la possibilità alla popolazione femminile di praticare la ginnastica
- b - consolidare fra i soci sentimenti di amicizia

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Gli organi del gruppo sono :

- a - l'Assemblea generale dei soci
- b - il comitato direttivo
- c - i revisori dei conti

IV. SOCI

Art. 5

I soci si dividono in due categorie :

a - attivi (che fanno dello sport attivo)

b - contribuenti (tutti coloro che hanno versato la quota sociale)

V: AMMISSIONI

Art. 6

Saranno ammesse a far parte della Società tutte le persone maggiorenni che ne facessero domanda.

VI. DIMISSIONI

Art. 7

I soci che intendessero ritirarsi dal gruppo dovranno darne comunicazione per iscritto al comitato direttivo

Fino a dimissioni accettate il socio è tenuto ad adempiere tutti i suoi obblighi verso il gruppo.

VII. DOVERI DEI SOCI

Art. 8

Ogni socio del gruppo deve farsi un dovere di tenere alto il nome del gruppo , osservare i vari articoli del presente statuto e sottomettersi alle disposizioni prese dal gruppo e dal comitato.

VIII. ESPULSIONI

Art.9

I soci che non daranno seguito ai propri obblighi finanziari e , malgrado reiterati avvisi , non osservassero strettamente gli articoli del presente statuto o danneggiassero il gruppo con un contegno non consono , possono essere espulsi.

Per tali espulsioni decide l'assemblea mediante votazione segreta.

IX. FINANZE

Art. 10

La tassa di ammissione per i soci contribuenti è fissata in Fr. 40.- annui.

Art. 11

Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale , esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.

X. ASSEMBLEE

Art. 12

Assemblea generale.

All'inizio di ogni anno verrà convocata l'assemblea generale ; essa si occuperà di quanto segue :

1. lettura verbale ultima assemblea
2. nomina degli scrutatori
3. rapporto presidenziale
4. relazione finanziaria , rapporto dei revisori
5. modifiche statuto sociale
6. nomine statutarie
7. nomine delle commissioni speciali
8. nomina dei revisori
9. eventuali

I soci devono essere convocati per iscritto almeno 8 giorni prima dello svolgimento di detta assemblea (data del timbro postale)

Dopo mezz'ora dall'ora di convocazione , l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13

Assemblea straordinaria.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate :

1. dietro proposta del comitato
2. dietro richiesta di un quinto dei soci

I soci devono essere convocati per iscritto almeno 8 giorni prima dello svolgimento della stessa (data del timbro postale)

Art. 14

Per ogni proposta formulata in assemblea ,decide la maggioranza (metà + 1) dei soci aventi il diritto di voto , salvo se lo statuto preveda variazioni in merito.

XI COMITATO

Art. 15

Il comitato si incarica della direzione del gruppo ed è composto da :

- 1 Presidente
- 1 Vice-Presidente
- 1 Segretario-Cassiere
- 2 Membri

Art. 16

Di fronte ai terzi , la società è vincolata dalla firma collettiva del presidente e del segretario-cassiere , oppure dal vice-presidente e del segretario.

Art. 17

Il presidente rappresenta il gruppo , convoca e dirige le assemblee nonché le sedute di comitato direttivo , veglia al buon andamento del club.

Art. 18

Il Vice-presidente coadiuva il presidente nel disimpegno delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 19

Il segretario redige il verbale dell'assemblea e delle sedute di comitato , sbriga la corrispondenza , tiene aggiornato l'elenco dei soci e redige il rapporto della gestione.

Art. 20

Il cassiere procura l'esazione di tutte le tasse e provvede ai pagamenti , tenendo a giorno la registrazione finanziaria e redige il rapporto finanziario.

Art. 21

I membri collaborano con gli altri nel disbrigo degli affari sociali.

Art. 22

La direzione si riunisce secondo necessità. Tali riunioni sono valide con la presenza di almeno 4 membri. Eventuali decisioni sono prese a maggioranza dei presenti , in caso di parità decide il presidente con voto doppio.

Art. 23

La direzione rappresenta l'associazione di fronte ai terzi con la firma collettiva del presidente e del vice-presidente con il segretario o con il cassiere.

XII REVISORI

Art. 24

I revisori dei conti scelti dall'assemblea anno per anno in numero di 2 (+ 1 supplente) avranno il compito di controllare la gestione finanziaria e di presentare rapporto scritto . essi sono sempre rieleggibili.

XIII SCIoglimento

Art. 25

La società non potrà sciogliersi che con il consenso di 3/4 dei soci presenti ad un'assemblea convocata per questo scopo.

Gli eventuali fondi di cassa nonché tutto il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i soci ma devoluto in beneficenza.

XIV CHIUSURA

Art. 26

Per quanto non contemplato nel presente statuto fa stato il CO.

XV APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L'assemblea dei soci del 4.11.1980 ha approvato il presente statuto , il quale entra immediatamente in vigore.

Per una eventuale modifica occorre il consenso di 3/4 dei soci presenti ad un'assemblea convocata all'uopo.

Il presidente

Il segretario

Modifiche susseguenti :

Data :

Articolo :